

COMUNE DI DIPIGNANO

Provincia di Cosenza

Via XXIV Maggio 87045 - Tel. 0984/621006 - Fax 0984/621348

Email pec: protocollo.dipignano@asmepec.it

ORDINANZA N. 76 DEL 02/11/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 – MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROROGA CHIUSURA PRECAUZIONALE DELLA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso:

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato tale epidemia come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- che Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 luglio 2020, prorogato con la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020, fino al 15 ottobre 2020;
- che Con Deliberazione del Consiglio di Ministri del 07 ottobre 2020 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
- numerosi D.P.C.M. hanno disposto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale (distanza di sicurezza interpersonale);

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute e del Presidente della regione Calabria in tema di contrasto al diffondersi del virus covid-19;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

Vista la propria ordinanza n. 67 del 26/10/2020 con la quale veniva disposta **su tutto il territorio comunale, sia per le sedi di Dipignano sia per quelle di Laurignano, dal 27/10/2020 al 30/10/2020**, salvo ulteriori provvedimenti **la sospensione delle attività didattiche delle scuole secondarie di primo grado;**

Vista la nota del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Carolei-Dipignano "S.Valentini", Dott. Domenico De Luca, acquisita al protocollo dell'Ente in data 02/11/2020, con la quale chiede la proroga della sospensione delle attività didattiche per le sedi di Dipignano e Laurignano per la sola scuola secondaria di primo grado dal 03/11/2020 al 06/11/2020;

Ritenuto che allo stato permangano i presupposti e le condizioni per l'emanazione di un provvedimento contingibile ed urgente, in via precauzionale, per la tutela della salute pubblica ed al fine di contrastare la diffusione del virus covid-19, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto, pertanto, di disporre, **su tutto il territorio comunale, sia per le sedi di Dipignano sia per quelle di Laurignano, dal 03/11/2020 al 06/11/2020**, salvo ulteriori provvedimenti, **la sospensione delle attività didattiche delle scuole secondarie di primo grado.**

Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000

ORDINA

su tutto il territorio comunale, dal 03/11/2020 al 06/11/2020, salvo ulteriori provvedimenti, **sia per le sedi di Dipignano sia per quelle di Laurignano, la sospensione delle attività didattiche delle scuole secondarie di primo grado.**

DISPONE


- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;
- la trasmissione della presente ordinanza, a mezzo PEC a:
 - Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Carolei-Dipignano "S.Valentini";
 - All'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;
 - All'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza;
 - Prefettura UTG Cosenza;
 - Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria;
 - Dipartimento di Prevenzione - UOC igiene e Sanità Sede territoriale di Cosenza;
 - Alla Polizia Municipale di Dipignano;
 - Stazione Carabinieri di Dipignano;

AVVERTE CHE

La presente Ordinanza ha decorrenza **dal 03/11/2020 al 06/11/2020**, fatti salvi ulteriori provvedimenti;

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dipignano, 02/11/2020



Il Sindaco

Gaetano Sorcale